

Civile Ord. Sez. L Num. 18701 Anno 2019

Presidente: NOBILE VITTORIO

Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

Data pubblicazione: 11/07/2019

sul ricorso 29095-2014 proposto da:

FORTUGNO VINCENZA MARIA, MAMMONE SIMONA e MAMMONE
NADIA, tutte elettrivamente domiciliate in ROMA, VIA
SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO
PANUCCIO, che le rappresenta e difende;

- *ricorrenti* -

contro

- GENERALI ITALIA S.P.A. (già INA ASSITALIA S.P.A.),

2019 in persona del legale rappresentante pro tempore,
1434 elettrivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49,

presso lo studio dell'avvocato SVEVA BERNARDINI,
rappresentata e difesa dagli avvocati ARMANDO ATTINA'

32

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

169/2009;

di REGGIO CALABRIA, depositata il 08/01/2014 R.G.N.

avverso la sentenza n. 484/2013 della CORTE D'APPELLO

- contro ricorrenti -

GIOVANNI GIUSEPPE GENNIFER & TOLANDA GENNIFER;

Associazioni, rappresentata e difesa dagli avvocati

in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo Studio Legale Pessi e

rappresentante pro tempore, elettiivamente domiciliata

mandataria di ENEL S.p.A., in persona del legale

- ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. in proprio e quale

e SALVATORE ATTINA;

RILEVATO CHE

1. la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza pubblicata in data 8 gennaio 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto le domande degli eredi di Roberto Mammone, dipendente Enel dal 1970 al 1999 come **operaio manutentore**, volte ad ottenere dalla datrice di lavoro il risarcimento dei danni subiti dal dante ~~X~~ causa in relazione alle patologie contratte a causa del lavoro svolto e che lo avevano condotto alla morte;
2. la Corte territoriale, sulla base della istruttoria espletata e della CTU, ha escluso che le mansioni svolte dal *de cuius* avessero comportato una esposizione a campi elettromagnetici o ad olii contenenti PCB di intensità e frequenze tali da poter svolgere un ruolo causale o concausale nell'insorgenza della patologia epatica e della aplasia midollare e, successivamente, della neoplasia della lingua di cui era affetto il Mammone;
3. le ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza con 6 motivi, cui hanno resistito con controricorso Enel Distribuzione Spa, in proprio e quale mandataria di Enel spa, nonché Generali Italia Spa (già Ina Assitalia Spa);
4. il P.G. ha comunicato le sue conclusioni di rigetto del ricorso; il difensore delle ricorrenti ed E-Distribuzione Spa hanno depositato memorie;

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. in relazione all'art. 2087 c.c. (art. 360 n.3 c.p.c.)", lamentando che la sentenza impugnata violerebbe il principio dell'equivalenza delle condizioni prescritto dall'art. 41 c.p. - applicabile anche in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali - in virtù del quale va riconosciuta l'efficacia causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento; secondo i ricorrenti "la responsabilità va affermata e riconosciuta anche se l'infermità

non dipende esclusivamente dalle modalità di esercizio della prestazione lavorativa, ma questa sia soltanto *concausa*";

il motivo non merita accoglimento atteso che non si confronta con il fondamento del *decisum* sul punto, atteso che la Corte di Appello ha esplicitamente negato che l'attività lavorativa svolta dal Mammone abbia esercitato anche un ruolo *concausale* nel determinismo eziologico delle patologie contratte dal *de cuius*, mentre parte ricorrente si limita a contrastare l'assunto semplicemente affermando una opposta opinione; come condivisibilmente osservato dalla Procura Generale la sentenza esclude chiaramente che l'esposizione ai fattori che si assumono nocivi sia avvenuta con una frequenza ed una intensità tali da assumere un ruolo non solo causale ma anche *concausale* nell'insorgenza delle malattie e tale accertamento è corredata da un esame del materiale istruttorio la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità;

2. il secondo motivo denuncia "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (art.360 n. 5 c.p.c.)", deducendo che la sentenza gravata "è viziata per illogica, contraddittoria ed insufficiente motivazione su fatti decisivi, che sono stati oggetto di discussione tra le parti"; si argomenta che la prima malattia del *de cuius* che lo condusse al trapianto del midollo osseo e l'altra infermità - cancro alla lingua - che lo portò alla morte "sono diretta conseguenza del contatto con il PBC e, comunque, si pongono l'una come *concausa* rispetto all'altra";

il motivo è palesemente inammissibile perché denuncia difetti di motivazione non più sindacabili nel vigore del novellato n. 5 dell'art. 360 c.p.c., riecheggiando invece la formulazione precedente e omettendo di prospettare la dogliananza secondo le prescrizioni imposte dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014;

3. per la medesima ragione è inammissibile il terzo mezzo con cui ancora si denuncia "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti - devianza dai canoni della scienza medica (art.360 n. 5 c.p.c.)" ma, lungi dal formulare la dogliananza secondo le indicazioni delle pronunce innanzi richiamate (principi costantemente ribaditi

dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015), non viene individuato un fatto storico realmente decisivo (nel senso che la sua valutazione avrebbe condotto con certezza e non con prognosi di mera probabilità ad un esito diverso della controversia) di cui sarebbe stato omesso l'esame da parte della Corte territoriale, piuttosto proponendosi la rivalutazione del giudizio affidato al sovrano apprezzamento del giudice di merito, travalicando i limiti imposti ad ogni accertamento di fatto dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.;

quanto alle censure con cui i ricorrenti si dolgono delle lacune della CTU per la "completa omissione della valutazione del PBC quale fattore scatenante le neoplasie, disattendendo i canoni fondamentali della scienza medico legale, cristallizzati nei numerosi studi pubblicati sulla base dei quali l'IARC ha classificato i PBC 'agenti cancerogeni' per l'uomo gruppo 1" - ferma la radicale inammissibilità già dichiarata - vale rammentare quanto segue: nelle ipotesi in cui il giudice respinga o accolga la domanda avvalendosi del parere di un consulente tecnico d'ufficio, tanto più quando è richiesto un accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (come avviene con la consulenza medico-legale), questa Corte ha più volte ribadito che il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 1660 del 2014; n. 25862 del 2011; n. 10688 del 2008; n. 4797 del 2007; n. 26694 del 2006; n. 10668 del 2005); in ogni caso costituisce fermo principio quello secondo cui il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni della perizia medico legale è ravvisabile solamente nel caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso

fum

diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr. *ex multis* Cass. n. 1652 del 2012; n. 569 del 2011; n. 9988 del 2009); dal punto di vista processuale, poi, nel caso in cui il motivo del ricorso per cassazione si fondi sulle contestazioni delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio, per rispettare il canone dell'autosufficienza è necessario che il contenuto della stessa, quanto meno nelle sue parti rilevanti, sia riportato in ricorso (Cass. n. 1652 del 2012), oltre a precisare dove la stessa sia reperibile e dove sia stata prodotta, ed analoghi oneri di indicazione specifica e di produzione dovranno essere assolti ove il motivo sia fondato anche sulle osservazioni critiche contenute in una consulenza tecnica di parte ovvero sulla devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, di cui deve essere data dimostrazione riportando i contenuti delle fonti da cui tale devianza palese è desumibile; infine, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui in sede di giudizio di legittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, trova anche applicazione in riferimento alle contestazioni mosse alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio – e, per esse, alla sentenza che le abbia recepite nella motivazione – le quali sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione sempre che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti, a sua volta, dalla sentenza impugnata o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso, con specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette erano state formulate, onde consentire alla Corte di cassazione di controllare *ex actis* la veridicità dell'asserzione prima di esaminare nel merito la questione sottopostale (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 795 del 2014; n. 12532 del 2012; n. 7696 del 2006; n. 2707 del 2004);

poiché nel motivo che ci occupa non sono riportati né i contenuti della CTU né quelli delle fonti che palesino la devianza dalle correnti nozioni della scienza medica e non sono neanche indicati i contenuti degli atti processuali ove le questioni qui prospettate siano state sottoposte al giudice del merito, anche per questi ulteriori versi, la censura è inammissibile;

4. il quarto motivo censura "violazione dell'art.2697 cc, DPR n.1124/1965 voci 35,33,34,36 tabella titolo V allegato n.5; DPR 13 aprile 1994 n.336; DM 27 aprile 2004 art.1 Lista I; DM 22 luglio 2004; DM 11 dicembre 2009 Lista 2 gruppo 6; art. 40 e 41 c.p. - ed omesso esame di fatto decisivo (art.360 n. 3 e n. 5 c.p.c.)"; sulla base dell'assunto che i PCB sono stati riconosciuti fattori di malattie professionali, i ricorrenti contestano la CTU e la sentenza impugnata che ad essa aderisce "per non aver considerato la natura tabellata della malattia riscontrata all'appellante con ogni conseguenza in ordine all'onere della prova del rapporto di causalità"; Pur

anche tale dogliananza non può trovare accoglimento; innanzi tutto essa è inammissibile laddove denuncia la violazione di una serie di norme di diritto non tenendo conto che, con riferimento alla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012), mentre nella specie la serie di disposizioni richiamate non è accompagnata da una adeguata illustrazione secondo le indicazioni promananti dalla giurisprudenza di questa Corte, traducendosi piuttosto nell'affermazione che, in fatto, il nesso concausale dovesse essere ritenuto sussistente;

quanto alla "natura tabellata della malattia riscontrata" è appena il caso di rilevare che - secondo questa Corte - in caso di malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto

meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (tra altre v. Cass. n. 23653 del 2016), per cui è pur sempre necessario che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. tra molte Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. n. 13814 del 2017); nel caso poi **non è stato affatto negato che vi possa essere correlazione tra contatto con i PCB e talune patologie neoplastiche, ma piuttosto si è escluso, nella fattispecie in concreto, che vi possa essere stato, per le modalità esecutive della prestazione, un contatto dotato di sufficiente forza eziopatogenetica con un giudizio che appartiene pienamente alla *quaestio facti* come tale insindacabile in questa sede;**

5. il quinto motivo denuncia "violazione dell'art.2087 e dell'art. 41 c.p.; omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione nel giudizio (art.360 n. 3 e n. 5 c.p.c.)"; a dire dei ricorrenti, "nessuna prova di fornitura di mezzi protettivi e di informazioni può liberare il datore di lavoro dalla responsabilità sancita dall'art.2087 c.c. di fronte al mantenimento in uso del prodotto vietato, altamente nocivo e causa dell'insorgenza o proliferazioni di malattie professionali tabellate" e "non risulta assolto l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro circa l'idoneità e sufficienza degli indumenti forniti ad eliminare il rischio della contrazione delle infermità";

la censura è del tutto inconferente rispetto al fondamento della decisione della Corte territoriale che, prima di valutare la responsabilità datoriale dal punto di vista soggettivo, l'ha esclusa oggettivamente per mancanza di nesso eziologico tra attività lavorativa e malattia denunciata;

6. il sesto motivo contesta "violazione degli artt.2087, 1218, 1223 c.c. (art.360 n.3)" e argomenta: "dal chiesto accoglimento del presente ricorso per tutti i motivi esposti, discende il diritto delle ricorrenti ad ottenere il risarcimento dei danni chiesto con l'atto introduttivo del giudizio a carico dell'ENEL s.p.a. e dell'ENEL Distribuzione s.p.a.";

anche questo mezzo è inammissibile perché lungi dall'investire un capo della sentenza impugnata con una delle critiche vincolate di cui all'art. 360 c.p.c. auspica una pronuncia di merito condizionata dall'accoglimento dei motivi di ricorso che invece, per quanto sopra, vanno disattesi;

6. conclusivamente il ricorso deve essere respinto con liquidazione delle spese secondo soccombenza come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese alle controricorrenti società liquidate in relazione a ciascun controricorso in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 aprile 2019